



TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione Civile

Il Giudice, letti gli atti di causa ed esaminati i documenti allegati, osserva, innanzitutto, che con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, la _____ conveniva in giudizio la _____ in _____ ed il relativo Concordato Preventivo chiedendo:

*“in via condizionata all'erogazione dell'indennizzo da parte di _____ in favore di _____ accertare e dichiarare che _____ ha maturato un credito nei confronti delle parti resistenti dell'importo capitale di € 150.000,00 o della diversa somma che verrà versata da _____, oltre interessi *ex art. 9, comma 4, D.Lgs. 231/98 (TUS + 5 punti)* dalla data di erogazione dell'indennizzo al saldo”,*

“in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito di _____ anche eventualmente condizionato, è di natura privilegiata ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98, ovvero, in subordine, di natura privilegiata speciale, ove la garanzia in parola fosse ritenuta rilasciata in relazione a specifici beni individuati nel piano di investimenti garantito;”

“per l'effetto, sempre in via condizionata all'erogazione dell'indennizzo da parte di _____ in favore di _____, condannare le parti resistenti al pagamento in favore di _____ della somma sopra precisata e qualificata, da riconoscere allo stato nella procedura di Concordato Preventivo o comunque nei confronti della debitrice in bonis”.

La _____ in liquidazione ed in concordato preventivo si costituiva in giudizio, in persona del liquidatore e del liquidatore giudiziario, eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, contestando l'applicabilità dell'art. 9 comma 5, D.Lgs. 123/98 al credito vantato dalla ricorrente.

Ciò detto va, preliminarmente, ritenuto ammissibile il rito *ex art. 702 bis c.p.c.*, rientrando

l'oggetto della domanda tra quelli assoggettabili a detto rito e non richiedendo le difese svolte "un'istruzione non sommaria", essendo sufficiente la documentazione acquisita.

In fatto, dalla documentazione allegata, emerge che:

-ai sensi dell'art. 11 *quinquies* del D.L. 35/2005, convertito con la legge di conversione n.80/2005, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, la società ricorrente aveva stipulato, in data 9/7/2012 con la _____ una convenzione (alleg.2) finalizzata ad agevolare l'elargizione di mutui volti a favorire il processo di internazionalizzazione di imprese italiane di piccole e medie dimensioni;

-in detta convenzione era dato atto che le garanzie prestata dalla _____ in virtù di detta convenzione, costituendo intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, rientravano nell'ambito del D. L.vo n.123/98;

-in ragione di tale convenzione, la _____ si era resa garante (alleg.4), nella misura del 50% dell'importo mutuato, in relazione al contratto di mutuo (alleg.3) stipulato dalla _____ con la _____ in data 21.2.2014 per l'importo di euro 300,000,00, finanziamento strumentale al perseguimento della procedura di internazionalizzazione della società mutuataria;

-riguardo al rilascio di detta garanzia la società _____ aveva sottoscritto, in data 21.2.2014, "lettera di manleva e garanzia" (alleg.5) in cui si richiamava espressamente nelle premesse la suddetta convenzione ove, come visto, era stato precisato che il sostegno pubblico dato con la prestazione della garanzia rientrava nell'ambito del D.L.vo n.123/98;

-la banca mutuante, a causa dell'omesso pagamento di alcune rate scadute e preso atto della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo avanzata dalla società mutuataria in data 27.6.2014, aveva comunicato alla _____ con missiva datata 24.9.2014 (alleg.6), la risoluzione del contratto di mutuo ed aveva richiesto l'escussione della garanzia in discussione;

-con missiva datata 21.1.2015 (alleg.7), la _____ aveva comunicato alla _____ in liquidazione la revoca del beneficio ex art.9 D.L.vo n.123/98;

-a seguito dell'ammissione della società _____ alla procedura di concordato preventivo (alleg.2, 3, e 4 parte resistente), poi omologata dal Tribunale di Treviso (alleg.5 parte resistente), intercorrevano tra la _____ d il Concordato corrispondenza (allegata agli atti) ove si evince come il Concordato non riconosceva la natura di credito privilegiato alla società ricorrente e, successivamente all'omologa del concordato, sollecitava informazioni sull'avvenuta escussione di garanzia al fine di identificare correttamente il beneficiario del pagamento relativo al credito attinente al mutuo garantito.

Ciò detto, preliminarmente, si ritiene inammissibile la domanda di accertamento dell'entità del credito avanzata dalla parte ricorrente nei confronti della società in liquidazione ed in concordato

preventivo, nonché la connessa domanda di condanna di pagamento in quanto, non avendo pagato ancora la parte ricorrente l'indennizzo all' [redacted] a fronte della richiesta di escussione, il diritto di credito, in relazione al quale la [redacted] potrebbe agire in surroga od in regresso è solamente eventuale.

Si ritiene, invece, in considerazione dell'attualità del contrasto tra la [redacted] ed il Concordato circa la natura privilegiata o meno del credito, l'ammissibilità della domanda di accertamento avanzata in tal senso.

Al riguardo, va osservato che la [redacted] lamenta il mancato riconoscimento, in sede concorsuale, del rango privilegiato del proprio futuro credito, richiamando l'applicabilità al caso di specie del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/98.

La disciplina del privilegio invocato dalla società ricorrente rientra nell'ambito delle "disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese..." finalizzate ad individuare "i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e **i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi"**, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi" (art.1).

L'art. 7 del medesimo D.Lgs. 123/1998 indica le tipologie di concessione degli "interventi", precisando che "i benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in **una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, ... , concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato**" e ne descrive le diverse peculiarità.

Dunque, la "concessione di garanzia" costituisce, al pari dei "finanziamenti", una delle "forme" per attuare le attività di sostegno pubblico oggetto della normativa, attività che il legislatore del 1998 raggruppa nell'ambito della categoria generale degli "interventi" o "benefici".

Il successivo art. 9, disciplina la revoca dei "benefici" e le relative sanzioni, prevedendo diverse ipotesi: il primo comma dispone la revoca in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare; il terzo comma la commina nei casi in cui i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione ovvero prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all' "intervento"; il quarto comma, nell'individuare la misura delle restituzioni, richiama i casi di revoca di cui al primo e al terzo comma ed aggiunge le ipotesi di revoca "disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria", in detto contesto, viene previsto, al quinto comma, il privilegio in discussione.

In particolare, il quinto comma dell'art. 9 dispone: "**Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di**

giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".

Alla luce di detto quadro normativo si ritiene che seppur il credito vantato dalla [redacted] è riconducibile agli interventi di sostegno pubblico di cui al D.Lgs. 123/1998, allo stesso non è attribuibile il rango di credito privilegiato di cui al quinto comma dell'art. 9 del D.Lgs. 123/1998.

Al riguardo, va considerato, innanzitutto, che la sussistenza o meno della natura privilegiata del credito va valutata tenendo conto del principio di tassatività dei privilegi così come delineato dalla stessa Corte di Cassazione, secondo la quale le norme che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione analogica ma solo di interpretazione estensiva (cfr. Cass., Sez. Un. sentenze nn.5246/1993 e 11930/2010).

Nel caso di specie, in virtù di un'interpretazione letterale e sistematica della normativa in questione, il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/98 deve ritenersi applicabile esclusivamente alle ipotesi di crediti derivanti da "finanziamenti erogati" e poi "revocati".

Si ritiene, infatti, che la legge in discussione, per come sopra visto, quando ha voluto riferirsi a tutte le possibili attività di sostegno pubblico le ha puntualmente indicate in modo omnicomprensivo con il termini "benefici" o "interventi", mentre, quando ha voluto sottolineare la diversità delle diverse forme di sostegno le ha specificamente indicate con la propria peculiare denominazione.

Invero, non può sottovalutarsi la circostanza che nella disposizione in esame, al momento di prevedere il privilegio in discussione, non abbia utilizzato il termine omnicomprensivo "benefici" ovvero "interventi", ma abbia limitato la previsione ai soli "crediti nascenti dai **finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo**".

Va rilevato, quindi, che se per "finanziamenti" possono estensivamente intendersi (oltre alle erogazioni finanziarie a titolo di mutuo), tutte le contribuzioni dirette in danaro in favore del soggetto beneficiario, quali (per rimanere alle fattispecie di beneficio previste dall'art. 7) i contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi, resta comunque esclusa la diversa fattispecie della garanzia prestata a favore del soggetto finanziatore (che comporta un concreto esborso solo in caso di inadempimento dell'impresa agli obblighi restitutori assunti nei confronti dei terzi finanziatori).

Pertanto, dovendosi ritenere che il legislatore avesse ben chiaro il rapporto di genere a specie intercorrente tra la categoria generale dei "benefici" o "interventi" e le diverse "forme" di sostegno



pubblico (per esempio nello stesso articolo 9, al comma tre, quando disciplina la misura dei tassi applicabili in caso di obbligo retitutorio nascente in conseguenza della revoca del beneficio, la norma fa ancora una volta riferimento generico alla restituzione "dell'intervento" proprio per ricomprendere il caso di revoca di qualsiasi tipo di aiuto pubblico), ove avesse voluto attribuire il privilegio a tutti i tipi di "interventi" possibili e, quindi, anche ai crediti derivanti dall'obbligo di restituzione di interventi diversi dai "finanziamenti", avrebbe evitato di fare riferimento espresso solo a quest'ultima forma di beneficio.

Conseguentemente, il riferimento contenuto nel quinto comma dell'art. 9 ai "finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo" deve essere inteso come circoscritto alle sole ipotesi di erogazioni dirette di denaro all'impresa beneficiaria.

Né si ritiene che il significato dell'espressione "finanziamenti" indicata nella normativa in oggetto possa essere desunta facendo riferimento ad altre normative.

Va rilevato, poi, che il privilegio in esame non è attribuito ad ogni credito restitutorio avanzato dall'ente erogante, ma alle sole ipotesi di cui all'art. 9 comma 4 ovvero ai casi di restituzioni conseguenti alla "revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1 disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato".

Nel caso di specie, premesso che la garanzia aveva ad oggetto proprio l'eventuale inadempimento dell'impresa mutuataria alla restituzione del mutuo ("a copertura del rischio di mancato rimborso in misura pari al 50%"), si rileva che la revoca del beneficio concesso (la garanzia) operato dalla _____ non può conseguire al mero inadempimento del pagamento delle rate di mutuo da parte della società _____, né è stata fornita prova della sussistenza di uno dei requisiti idonei ad effettuare detta revoca.

Si osserva, infine, che, laddove dovesse ritenersi operante il privilegio in parola, si verificherebbe un effetto abnorme per cui, a fronte della surroga nei diritti del creditore per un credito chirografario (quale quello derivante dall'inadempimento dei mutui chirografari contratti nel caso *de quo*), il garante acquisirebbe una posizione più favorevole rispetto a quella del creditore originario, in quanto il suo credito sarebbe assistito da un privilegio.

Per quanto detto, non potendo essere riconosciuta natura privilegiata al credito in questione, va respinta la domanda di accertamento avanzata in tal senso.

I contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione principale qui controversa inducono a compensare interamente le spese di lite tra le parti.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda relativa all'accertamento del credito ed alla connessa domanda di condanna; rigetta la domanda di accertamento della sussistenza di credito privilegiato e compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Roma, 2/3/2017

Il Giudice
Alfredo Landi

Fallimenti e Società.it